



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma, 19 ottobre 2010

Prot. n. 83836/DIV. 3/Q

Alle Direzioni Generali
Territoriali

Loro Sedi

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Piazza del Viminale, 1

Roma

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
D.G.E.R.M.
Via Molise, 1

Roma

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo
e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
90100 - Palermo

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e
trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò 14
TRENTO

33100 - Trento

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

39100 - Bolzano

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione . Sez
Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1

34126 Trieste

e, p.c.:

Alle Associazione degli
Autotrasportatori

Loro Sedi

Oggetto: Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B dell'ADR)
- Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada.

Da parte di Uffici provinciali sono pervenuti quesiti in ordine a taluni aspetti della Circolare D.G. n. 162 datata 16 novembre 1996; e specificamente sul punto 6.3 “Aggiornamento della carta di circolazione”, il cui contenuto è da valutare alla stregua dell'attuale quadro normativo.

Questa Direzione generale si propone in realtà di sottoporre a disamina l'intero testo della citata Circolare, stanti le innovazioni recate dalle disposizioni sopravvenute e segnatamente dalla Direttiva 2008/68/CE “Trasporto interno di merci pericolose” recepita con Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35. Ritiene però di chiarire sin d'ora con la presente, dirimendo incertezze e differenza di valutazioni, che l'obbligo (statuito dapprima nel punto 6.3 della Circolare D.G. n. 162 e reiterato dalla Circolare n. 1498/4956 del 18 giugno 1999) di aggiornamento delle carte di

circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive in colli, non ha motivo di sussistere.

Infatti (come peraltro già ben noto) i colli adibiti sono soggetti ad approvazione e del resto il vettore ha l'obbligo di recare con se - in uno alla restante documentazione prescritta - copia autentica del "Decreto di autorizzazione al trasporto in corso di validità" rilasciatagli.

La presente disposizione non è ovviamente riferibile ai veicoli adibiti a laboratorio mobile (e simili), soggetti al "riconoscimento di idoneità" (Circolare D.G. n. 162) sia al momento della autorizzazione al servizio sia all'atto della cessazione.

Si prega il Ministero dell'Interno di rendere edotto del contenuto della presente le Autorità preposte alla sicurezza della circolazione stradale.

Le Direzioni generali territoriali indirizzatarie vorranno rendere edotti del contenuto della presente gli Uffici provinciali ai quali sono preposti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI